



STATUTO FEDERALE

**Approvato dalla Giunta Nazionale CONI con deliberazione n. 129 del 21/05/12 deliberato dal
Commissario ad Acta con provvedimento n.1144/2012**

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.229 del 21 luglio 2011.
Deliberato Assemblea Nazionale Straordinaria – Levico T. 20 Novembre 2010.

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 – COSTITUZIONE

- 1) La Federazione Italiana Canoa Kayak, di seguito denominata F.I.C.K. riunisce in un unico ente associativo le società, le associazioni, regolarmente affiliate, che praticano in Italia lo sport della pagaia, in canoa e kayak e nelle specialità previste dall'ICF, riconosciute dalla FICK e dal CIP e indicate nel successivo art. 2 - comma 1 – lett. C), di seguito definito per convenzione solo come Canoa. La F.I.C.K. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee) e del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività ed in conformità alle vigenti normative; ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.
- 2) La F.I.C.K. è associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 Decreto Legislativo n. 242 del 23/07/99 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna.
- 3) La F.I.C.K. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- 4) La F.I.C.K. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso l'International Canoe Federation (I.C.F.) e l'European Canoe Association (E.C.A.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tali Federazioni in Italia. La F.I.C.K. svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.C.F. e dell'E.C.A. purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.
- 5) La F.I.C.K. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
- 6) La F.I.C.K. ed i suoi tesserati si impegnano a sviluppare ogni iniziativa nel pieno rispetto dell'ambiente, sia in acque mosse che in acque piatte.

Art. 2 – FINALITA'

- 1) Sono finalità della F.I.C.K.:
 - a) l'incremento, la promozione, l'organizzazione e la disciplina nel territorio nazionale dello sport della canoa tra dilettanti, in tutte le sue forme e manifestazioni;
 - b) lo sviluppo, l'organizzazione e la disciplina dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dall'I.C.F. dal C.I.P. e dall'I.P.C.
 - c) Lo sviluppo e la promozione, sia a carattere agonistico che amatoriale, delle seguenti discipline:
 - canoa in acqua piatta, ovvero velocità e fondo;
 - canoa in acqua mosca, ovvero slalom e discesa;
 - canoa polo;
 - canoa marathon
 - canoa per disabili, denominata "paracanoa" secondo le normative e le direttive del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e International Paralympic Committee (I.P.C.);
 - dragon boat
 - canoa freestyle
 - ocean racing
 - d) La formazione di una cultura sportiva finalizzata anche al rispetto dell'ambiente in ogni sua forma

Art. 3 – NORMATIVE FEDERALI

- 1) L'attività della F.I.C.K. è disciplinata:

- a) dal presente Statuto emanato ai sensi dell'art.16 del Decreto Legislativo n.242 23/07/99 e successive modificazioni;
 - b) dal Regolamento Organico;
 - c) dal Codice di Gara;
 - d) dal Regolamento di Giustizia Sportiva;
 - e) dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità
 - f) dal Regolamento degli Ufficiali di gara;
 - g) dalle circolari federali emanate dal Consiglio Federale
- 2) Il presente Statuto ed i Regolamenti riportati nel precedente comma, ad esclusione di quelli indicati con le lett. e) e g), devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.

Art. 4 – SEDE

La F.I.C.K. ha sede in Roma ed ha durata illimitata

TITOLO II - AFFILIATI E TESSERATI

Art. 5 - AFFILIAZIONI DI SOCIETÀ e ASSOCIAZIONI

- 1) Sono affiliati alla F.I.C.K. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di seguito denominate affiliati, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività sportiva, conformemente alle finalità della F.I.C.K. così come riportato all'art. 2 del presente Statuto e che hanno sede in Italia.
- 2) Gli affiliati devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o per delega di questo ultimo, dal Consiglio Federale della F.I.C.K. e devono essere retti da uno statuto e da regolamenti interni redatti sulla base del principio di democrazia interna ed ispirati al principio delle pari opportunità, che sarà approvato da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Gli Statuti degli Affiliati devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione, devono inoltre prevedere un collegio di Probiviri o Collegio Arbitrale. Lo Statuto degli Affiliati deve essere conforme a quanto disposto dall'art.90, L.289/02, così come modificato dalla L.128/04 , dal DL 136/04 e devono recepire i principi enunciati negli artt. 5 -15 e 16 del D.L.vo n. 15/2004.
- 3) Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche degli statuti degli Affiliati.
- 4) Qualora si dovesse scegliere il modello della società di capitale, gli statuti di tali società dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento delle finalità analoghe a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto.
- 5) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera n) dello Statuto C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere della Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 6 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

- 1) Gli affiliati sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2) Sono tenuti altresì, ad osservare i principi del dilettantismo ed a svolgere l'attività canoistica anche nel rispetto dell'ambiente.
- 3) Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.C.K. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
- 4) Gli affiliati aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

Art. 7 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

- 1) Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari
 - b) di partecipare alle gare di Campionati d'Italia, nazionali ed internazionali, regionali ed interregionali bandite con l'approvazione della F.I.C.K.; a gare internazionali, Coppe e Campionati del Mondo, approvate e indette dall'I.C.F., Campionati continentali indetti dall'E.C.A., nonché alle Olimpiadi, in conformità alle disposizioni federali. Inoltre, hanno diritto di partecipare all'attività sportive, amatoriali e promozionali, previste nell'apposito calendario federale, organizzate dalla F.I.C.K. nell'ambito del Comitato Sport per Tutti.
 - c) di organizzare manifestazioni canoistiche di cui al comma precedente in conformità alla normativa vigente.
 - d) di usare il guidone federale nel modello loro riservato;
 - e) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.C.K., dal C.O.N.I. e dal C.I.P.
- 2) L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Art. 8 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Gli affiliati dovranno provvedere all'affiliazione ed al rinnovo della stessa alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 9 – CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

- 1) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.C.K. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario del sodalizio o della sezione canoa;
 - c) per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) per revoca dell'affiliazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
 - e) per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia.
- 2) In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.C.K. ed agli altri affiliati.
- 3) I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza degli stessi. In ogni caso, non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altri affiliati, o associazioni sino all'adempimento dei sopraindicati obblighi.
- 4) La cessazione di appartenenza alla F.I.C.K. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 10 – FUSIONE, INCORPORAZIONE E CAMBIO DI DENOMINAZIONE

La fusione e l'incorporazione tra due o più affiliati e/o il cambio di denominazione sono regolate dal Regolamento Organico.

Art. 11 – TESSERATI

- 1) Sono tesserati della F.I.C.K.:
 - a) gli atleti
 - b) i tecnici;
 - c) i dirigenti federali;
 - d) i dirigenti sociali;
 - e) i benemeriti e gli onorari;

- f) gli Ufficiali di Gara.
 - g) i soci degli affiliati;
 - h) gli amatori;
 - i) il medico sociale;
 - j) il medico federale.
- 2) Gli atleti, i dirigenti sociali, il medico sociale, il medico federale, i singoli soci degli affiliati entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dai rispettivi affiliati d'appartenenza, secondo le disposizioni federali, ed a seguito dell'intervenuta accettazione della relativa domanda di affiliazione o riaffiliazione.
 - 3) I dirigenti federali entrano a far parte della F.I.C.K. all'atto della loro elezione o della loro nomina.
 - 4) Gli Ufficiali di Gara ed i Tecnici entrano a far parte della F.I.C.K. con l'inquadramento dei medesimi nei rispettivi ruoli federali.
 - 5) Gli amatori entrano a far parte della FICK attraverso il tesseramento.
 - 6) E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione a suo tempo irrogata.
 - 7) A tutti i tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FICK.
 - 8) I Gruppi Sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto Federale purché nell'ambito della convenzione con il CONI – FF.AA. I componenti degli Organi Direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, possono essere tesserati dalla Federazione.
 - 9) La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FICK, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
 - 10) La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza degli atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sportiva sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

Art. 12 – TESSERATI ONORARI E BENEMERITI

- 1) Sono tesserati onorari coloro che, avendo acquisito alte benemeritenze verso lo sport della canoa, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
- 2) Sono tesserati benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze nel campo canoistico, sono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.
- 3) Tra i tesserati, che hanno ricoperto la carica di Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può nominare un Presidente Onorario.
- 4) I tesserati onorari e benemeriti sono esonerati dal pagamento di ogni quota di iscrizione o tassa federale.
- 5) Le nomine dei tesserati onorari, benemeriti e del Presidente Onorario, si intendono a vita, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 comma 2 lett. d)

Art. 13 - DOVERI DEI TESSERATI

- 1) I tesserati sono tenuti ad osservare **il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI**, lo Statuto e i regolamenti della F.I.C.K., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi conseguenti, laddove previsto dal presente Statuto e dalle norme federali.

- 2) Gli atleti nazionali per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.C.K., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.
- 3) I tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti F.I.C.K. o dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI, sono passibili di sanzioni di natura disciplinare e sportiva così come previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
- 4) I tesserati svolgono le loro attività anche nel rispetto dell'ambiente.
- 5) I tesserati aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Art. 14 – DIRITTI DEI TESSERATI

- 1) I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali ed alla formazione degli Organi Federali;
- 2) Hanno diritto di voto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici che parteciperanno alle Assemblee Nazionali Ordinarie, alle Assemblee Nazionali Straordinarie, alle Assemblee Regionali Ordinarie ed alle Assemblee Regionali Straordinarie:
 - a) gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati e in attività ~~presso affiliati aventi diritto al voto~~ (di seguito "atleti aventi diritto al voto");
 - b) i tecnici maggiorenni in attività e tesserati ~~presso affiliati aventi diritto al voto~~, regolarmente iscritti al rispettivo albo federale, (di seguito "tecnici aventi diritto al voto").
- 3) Le atlete in maternità che esercitano attività sportiva dilettantistica, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con l'affiliato di appartenenza per un periodo di tempo comprensivo della gravidanza e dei primi 6 mesi dopo il parto in previsione del rientro all'attività agonistica

Art. 15 – TESSERAMENTO: DURATA E CESSAZIONE

- 1) Il tesseramento è valido per 1 anno solare e scade al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il tesseramento cessa:
 - a) per il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 9 dello Statuto. Le modalità per l'eventuale passaggio ad altro affiliato sono stabilite dal Regolamento Organico;
 - b) per dimissioni dall'affiliato di appartenenza;
 - c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;
 - d) Per radiazione comminata dai competenti organi di giustizia sportiva.
 - e) per mancato rinnovo del tesseramento nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico;
- 3) Il vincolo contratto dagli atleti e dai tecnici con l'Affiliato, con il quale sono tesserati, ha la durata di un anno solare, fatte salve le possibilità di trasferimento e/o cessazione. Le modalità di rinnovo, trasferimento e/o svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 16 - RAPPRESENTANTI SOCIETARI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

- 1) I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici sono coloro che, eletti in Assemblee degli affiliati ~~aventi diritto a voto~~, appositamente convocate, partecipano con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e Regionali sia Ordinaria che Straordinarie.
- 2) I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, impossibilitati a partecipare alle Assemblee, di cui al punto 1, vengono sostituiti dai rispettivi Supplenti da individuarsi nei primi dei non eletti alle assemblee societarie, appositamente convocate di cui sopra.
- 3) Hanno diritto di voto, per eleggere i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, coloro che risultano maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, alla data di convocazione delle rispettive assemblee societarie, secondo le norme stabilite dal Regolamento Organico. Nell'ambito di tali Assemblee Societarie

di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe tra gli aventi diritto al voto in un numero massimo di tre.

- 4) Le Assemblee di cui al comma 1 devono essere convocate almeno 15 giorni prima e svolgersi entro il 31 Ottobre dell'anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici e, comunque, entro 15 giorni antecedenti lo svolgimento della relativa Assemblea Nazionale o Regionale di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico. La F.I.C.K. si avvarrà dei suoi organi periferici, per il coordinamento delle Assemblee stesse, e della Segreteria Federale per il controllo degli elenchi degli aventi diritto al voto.
- 5) I Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici restano in carica per la durata del quadriennio olimpico. In caso di variazioni la società dovrà rieleggere un rappresentante che durerà in carica fino al termine del quadriennio di riferimento.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Capo I – Organizzazione federale

Art. 17 – ORGANI DELLA F.I.C.K.

- 1) Gli Organi federali si distinguono in:

A. ORGANI CENTRALI:

1. l'Assemblea Nazionale;
2. il Consiglio Federale
3. il Presidente della Federazione;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti

B. ORGANI TERRITORIALI

1. l'Assemblea Regionale;
2. il Consiglio Regionale
3. il Presidente Regionale;
4. il Delegato Regionale;
5. il Delegato Provinciale.

C. ORGANI DI GIUSTIZIA:

1. il Procuratore Federale;
2. il Giudice Unico;
3. la Commissione di Giustizia e Disciplina;
4. la Commissione d'Appello;

D. ALTRI ORGANISMI FEDERALI

1. il Collegio degli Ufficiali di Gara;
2. il Comitato Sport per Tutti;
3. la Consulta Nazionale;
4. la Commissione Atleti;
5. la Consulta Tecnica.

Capo II – Organi Centrali

Art. 18 – ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

- 1) L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; può essere ordinaria o straordinaria.
- 2) L'Assemblea Nazionale ordinaria può essere elettiva o non elettiva.

Art. 19 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA E NON ELETTIVA

- 1) L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e non elettiva è composta:
 - a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, come specificato nell'art. 25 del presente Statuto;
 - b) dai Rappresentati Societari degli Atleti e dei Tecnici eletti dalle rispettive Assemblee Societarie, o dai loro Supplenti secondo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto;
- 2) L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
- 3) L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva si riunisce entro e non oltre il 30 aprile del terzo anno del quadriennio olimpico.

Art. 20 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria, salvo i casi previsti dalla successiva lettera E) e dall'art. 23 comma 1 lettera C).
- 2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere svolta entro 90 giorni:
 - a) nelle ipotesi previste dal successivo art. 36 e 37.
 - b) a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 dei voti sul territorio nazionale;
 - c) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;
 - d) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee societarie;
 - e) nel caso di mancata approvazione dei bilanci federali da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o in caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.
- 3) Sarà competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda, delle varie fattispecie nello stesso indicate.
- 4) Le Assemblee Nazionali sia Ordinarie che Straordinarie, sono indette dal Consiglio Federale che dovrà comunicare a tutti gli affiliati la data fissata almeno 60 giorni prima della data dell'effettuazione della stessa congiuntamente all'elenco con i voti attribuiti agli affiliati, agli atleti ed ai tecnici aventi diritto a voto. Sarà inviata successivamente almeno 20 giorni prima della celebrazione della Assemblea la convocazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione ed eventuali altre disposizioni ed informazioni. Entrambe tali comunicazioni saranno predisposte secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico e inviate a mezzo raccomandata semplice o analogo, legalmente riconosciuto.
- 5) Le Assemblee Nazionali sono dirette da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità stabilite dall'art.28.
- 6) Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.C.K.

Art. 21 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

- 1) Le Assemblee Nazionali Ordinarie Elettive e le Assemblee Nazionali Straordinarie, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che detengano almeno la metà più uno dei voti assegnati, sia direttamente che per delega. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, che detengano almeno 1/3 dei voti assegnati, sia direttamente che per delega.

- 2) Per le Assemblee Nazionali Straordinarie, convocate per deliberare sulle modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza, sia diretta che per delega, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto che detengano almeno la metà più uno del totale dei voti assegnati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) Le Assemblee Nazionali Ordinarie non Elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che detengano almeno la metà più uno dei voti assegnati, sia direttamente che per delega. In seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, le Assemblee sono valide a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto al voto.
- 4) Per le Assemblee Nazionali Straordinarie indette per lo scioglimento della F.I.C.K. è richiesta la presenza, sia diretta che per delega, di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto, che detengano almeno i 3/4 dei voti assegnati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 5) In caso di ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, questo dovrà essere presentato attraverso apposita istanza scritta e motivata. Tale ricorso dovrà essere inoltrato entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, tramite raccomandata alla Corte di Appello Federale della F.I.C.K. quale organo competente a decidere nel merito.

Art. 22 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi nel seguente ordine:
 - il Presidente della Federazione;
 - i componenti del Consiglio Federale;
 - il Presidente ~~ed i componenti~~ del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i componenti della Commissione Giustizia e Disciplina;
 - i componenti della Commissione d'Appello;
 - b) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
- 2) L'Assemblea Nazionale ordinaria non elettiva
 - a) discute ed approva la relazione tecnico morale del Consiglio Federale relativa al biennio precedente;
 - b) discute ed approva gli indirizzi tecnico-organizzativi della Federazione per il biennio successivo;
 - c) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari e benemeriti;
 - d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 23 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione ed i membri del Consiglio Federale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i singoli componenti del Consiglio Federale, il Presidente ~~e i singoli componenti~~ del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Giustizia e Disciplina e della Commissione d'Appello;
 - b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale, da sottoporsi per l'approvazione agli organi competenti;
 - c) delibera sulle proposte dello scioglimento della F.I.C.K. e sulla devoluzione del patrimonio;
 - d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art.24 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DIRITTO DI VOTO

- 1) All'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e non elettiva e all'Assemblea Nazionale Straordinaria partecipano con diritto di voto:
 - a) i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità, un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo della propria società o associazione, purché regolarmente tesserato alla F.I.C.K., o un altro Affiliato avente diritto a voto della medesima Regione;
 - b) i Rappresentanti Societari degli Atleti aventi diritto a voto o i loro rispettivi Supplenti, di cui al precedente art. 16;
 - c) i Rappresentanti Societari dei Tecnici aventi diritto a voto o i loro rispettivi Supplenti, di cui al precedente art. 16 ;
- 2) Ai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categoria per le quali risulta tesserato. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non posso ricevere né rilasciare deleghe.
- 3) Partecipano inoltre senza diritto al voto: il Presidente della F.I.C.K., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4) Possono assistere: i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Presidente del Comitato Sport per Tutti, l'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, i membri degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario e i tesserati onorari e benemeriti, i Presidenti o loro rappresentanti (purché componenti il Consiglio Direttivo) degli affiliati non aventi diritto al voto, nonché gli eventuali altri soggetti che il Consiglio Federale ritenesse opportuno invitare ed i candidati alle cariche federali.
- 5) La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari, che prevedano l'esclusione dall'attività federale per un periodo non inferiore a quindici giorni, in corso di esecuzione già comminati dagli Organi di Giustizia e o non sia in regola con le quote di riaffiliazione e tesseramento.
- 6) La partecipazione con diritto al voto è riconosciuta:
 - a) Agli Affiliati da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano svolto attività sportiva continuativa, partecipando ad almeno due manifestazioni agonistiche e/o amatoriali - promozionali inserite nei calendari federali dell'anno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea, che lo esercitano attraverso i propri rappresentanti, di cui al precedente comma 1), con le modalità descritte ne successivo art. 25, a condizione che gli affiliati medesimi partecipino all'attività sportiva della federazione alla data di convocazione dell'assemblea.
 - b) Agli Affiliati, di cui al precedente comma a), sarà attribuito un voto di base, purché abbiano conseguito almeno un (1) punto, nella classifica generale delle Società, elaborata in base ai criteri contenuti nell'allegato "A" al presente Statuto e relativa all'anno sportivo precedente quello di svolgimento dell'Assemblea di cui trattasi.
 - c) Per gli stessi soggetti, di cui al precedente comma a), al voto di base sarà aggiunto: un (1) voto di merito se l'affiliato avrà conseguito da 51 a 500 punti o due (2) voti di merito se l'affiliato avrà conseguito da 501 punti in poi, nella medesima classifica generale delle Società indicata al comma precedente.
- 7) In caso di ricorso avverso l'attribuzione del diritto di voto, chiunque interessato dovrà far pervenire istanza scritta e motivata, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale ricorso dovrà essere inviato, tramite la segreteria federale, al Procuratore Federale il quale, esperite le indagini, entro 7 giorni emanerà una decisione definitiva che sarà resa nota al/agli interessati.

Art. 25 - L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEE NAZIONALI

- 1) Il diritto di voto è così attribuito:
 - Ai Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati, spetta una scheda del valore di 7 per il numero dei voti (base + merito), attribuiti in base al precedente l'art. 24 comma 6) - lett. b) e c)

- Rappresentanti Atleti aventi diritto a voto, cui spetta una scheda del valore di 2 x il numero dei voti (base + merito), attribuiti in base al precedente art. 24 comma 6) – lett. b) e c);
- Rappresentanti Tecnici aventi diritto a voto, cui spetta una scheda del valore di 1 x il numero dei voti (base + merito), attribuiti in base al precedente art. 24 comma 6) – lett. b) e c);.
- 2) Ai Rappresentanti Atleti e Tecnici il diritto di voto è consentito sugli argomenti all'o.d.g. con le esclusioni previste rispettivamente dall'art. 20– comma 2– lett. e) e dall'art. 23– comma 1 – lett. c).
- 3) Per l'elezione dei componenti il Consiglio Federale gli stessi saranno eletti dalle singole categorie di appartenenza, dove ciascun avente diritto a voto ha diritto ai voti (base + merito) attribuiti in base al precedente art. 24 comma 6) – lett. b) e c).
- 4) Per le elezioni dei componenti degli Organi Federali, gli aventi diritto a voto potranno esprimere una sola preferenza, sulla scheda assegnata con valore di voto (base + merito), attribuito in base all'art. 24 comma 6) – lett. b) e c).
- 5) Solo per i componenti degli Organi Federali, eletti in rappresentanza degli Atleti, i rispettivi aventi diritto al voto potranno esprimere 2 preferenze sulla scheda assegnata con valore di voto (base + merito), attribuito in base all'art. 24 comma 6) – lett. b) e c), esprimendo obbligatoriamente una preferenza per un candidato uomo e una per un candidato donna, pena l'annullamento della scheda.

Art. 26 - DELEGHE

- 1) Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie i Presidenti e/o Rappresentanti Legali degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:
 - a) 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società e associazioni aventi diritto al voto;
 - b) 2, oltre 100 società e associazioni aventi diritto al voto;
- 2) Nelle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati e rappresentanti possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:
 - a) 1, oltre le 20 società e associazioni aventi diritto al voto;
 - b) 2, oltre le 50 società e associazioni aventi diritto al voto;
- 3) Le modalità di delega sono disciplinate nel Regolamento Organico, in ogni caso i membri del Consiglio Federale nelle Assemblee Nazionali, i Presidenti Regionali ed i membri del Consiglio Regionale nelle Assemblee Regionali ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare affiliati aventi diritto a voto né direttamente né per delega.
- 4) I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto possono farsi rappresentare in caso di loro impossibilità da un membro del Consiglio Direttivo della propria società purché regolarmente tesserato alla F.I.C.K. o da un altro affiliato avente diritto a voto della medesima Regione.

Art. 27 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO

- 1) La nomina e la composizione della Commissione Verifica Poteri sono di competenza del Consiglio Federale, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
- 2) Non vi possono far parte i candidati alle cariche federali.
- 3) Nei casi previsti dallo Statuto di Assemblee Nazionali convocate per la costituzione di organi decaduti la nomina della Commissione Verifica Poteri spetta di volta in volta all'organo competente alla convocazione dell'Assemblea stessa.
- 4) Le disposizioni di cui sopra si applicano in via analogica anche in caso di Assemblee Regionali.
- 5) La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa, non vi possono far parte i componenti il Consiglio Federale ed i candidati alle cariche federali, sia per Assemblee Nazionali che Regionali sia Elettive che non Elettive.

Art. 28 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 1) L'Assemblea Nazionale delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, sia direttamente che per delega salvo i casi previsti dal presente statuto.
- 2) Le votazioni si svolgono a scrutinio palese. Eventualmente a scrutinio segreto se a richiederlo sono almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea. Le votazioni possono essere effettuate anche utilizzando un sistema elettronico.
- 3) Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice-Presidente, dal Segretario Generale della F.I.C.K., o da chi ne fa le veci, e da almeno quattro scrutatori), che può essere eletto per voto palese o per acclamazione.

Art. 29 – MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che detengano almeno la metà più uno dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.
- 3) Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- 4) Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su richiesta degli aventi diritto a voto che per propria iniziativa, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto. In questo caso, gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di avanzare ulteriori proposte di modifica allo Statuto, le cui modalità di presentazione sono disciplinate dal Regolamento Organico.
- 5) Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza degli aventi diritto a voto prevista al precedente art. 21 comma 2). Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei 2/3 più uno dei voti assegnati agli aventi diritto a voto, presenti in Assemblea sia direttamente che per delega.
- 6) Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 30 – SCIoglimento DELLA F.I.C.K

Per deliberare sullo scioglimento della F.I.C.K. si applica, quanto disposto dall'art. 21 del Codice Civile con una votazione che preveda almeno la maggioranza dei 3/4 dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto a voto.

Art. 31 – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

- 1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.C.K. ~~esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa assicurando l'attuazione dei programmi federali approvati dal Consiglio Federale e, unitamente al Consiglio Federale, ed è responsabile nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.~~
- 2) **Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il presidente, inoltre, disciplina indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso la nomina di responsabili tecnici federali. Il Presidente, infine, stabilisce i criteri per la selezione e la partecipazione delle rappresentative nazionali alle Gare Internazionali ed ai Campionati continentali e mondiali e, sentito il Consiglio Federale, propone al CONI gli atleti di interesse olimpico.**
- 3) **Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.**

- 4) **Il Presidente** convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali. **Convoca altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.**
~~Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.~~
- 5) Nei casi di estrema urgenza, **il Presidente** può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
- 6) Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario. **Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il vice presidente Viario subentrerà il secondo Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della FICK è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.**
~~Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente Vicario subentrerà il secondo Vice-Presidente. In caso di impedimento definitivo, il Vice-Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.C.K. è tenuto a convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, per il rinnovo delle cariche.~~
- 7) Il Presidente della F.I.C.K. può concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 32 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva e, nei casi previsti, da quella straordinaria, previo rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente Statuto e delle procedure riportate ai commi successivi. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti.
- 2) Prima di dare inizio alla votazione, la Commissione Verifica Poteri deve comunicare il numero degli aventi diritto a voto presenti o rappresentati, per sancire la valida costituzione dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 del presente Statuto.
- 3) La carica di Presidente Federale può essere ricoperta per due mandati consecutivi, è comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. L'elezione successiva, a due o più mandati consecutivi, per il Presidente uscente candidato e' confermata qualora raggiunga una maggioranza alla prima votazione non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati si effettua così come previsto dell'art. 2 del D.L.vo 08/01/04 n. 15 e dall'art. 36 bis punto 5) dello Statuto del C.O.N.I.

Art. 33 – IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE

- 1) Il Consiglio Federale è composto, secondo le procedure previste dagli articoli 24 e 25 del presente Statuto.:
 - a) dal Presidente Federale che lo presiede;
 - b) da 10 Consiglieri dei quali:
 - n.7 componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;
 - n.2 componenti, un uomo ed una donna, eletti dai rappresentanti degli atleti aventi diritto a voto;
 - n.1 componente eletto dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto;

- 2) I due Consiglieri Atleti ed il Consigliere Tecnico partecipano di diritto all'elezione di atleti e tecnici del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., secondo quanto previsto dallo Statuto del C.O.N.I.

Art. 34 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a. quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
 - b. quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi membri.
- 2) Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
- 4) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 6 Consiglieri.
- 5) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.
- 6) Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.C.K.

Art. 35 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) Il Consiglio Federale è l'organo **preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.**
- 2) ~~Il Consiglio Federale : di gestione e amministrazione della F.I.C.K., dirige e sovrintende l'attività della Federazione, approva i programmi in conformità alle direttive scaturite dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali; realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;~~
 - a. ~~elegge al suo interno, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti, dei quali uno Vicario; nomina il Segretario Generale della F.I.C.K. ed approva l'organigramma della Segreteria Federale, su proposta del Presidente~~
 - b. **adotta gli indirizzi ed i criteri per l'amministrazione dei fondi** ~~che sono~~ a disposizione della Federazione;
 - c. delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e lo trasmette alla giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - d. emana i regolamenti federali, le normative federali e le loro successive modificazioni;
 - e. vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - f. delibera, su proposta del Collegio degli Ufficiali di Gara, il regolamento arbitrale e le relative variazioni;
 - g. ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento;
 - h. delibera sulle domande di nuova affiliazione;
 - i. delibera gli importi delle tasse di iscrizione alle gare e delle indennità da liquidare agli Affiliati per gli equipaggi partecipanti;
 - j. determina gli importi delle tasse dovute per i ricorsi in appello e per i procedimenti di primo grado;
 - k. stabilisce le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento alla Federazione;
 - l. determina i fondi da devolvere ai Comitati Regionali per assolvere ai loro compiti;
 - m. determina i fondi per l'organizzazione delle gare;
 - n. designa i tesserati onorari e benemeriti da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - o. delibera, in sede definitiva, sui ricorsi contro il rifiuto del nulla osta per il trasferimento degli atleti tra gli Affiliati.
 - p. compila l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di cui all'art. 20 - comma 3 del presente Statuto;

- q. esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei Consigli Regionali;
- r. provvede alla nomina dei Delegati Provinciali, su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Regionale, oppure, alla revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- s. provvede, nelle ipotesi previste dall'art. 47 del presente Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca;
- t. provvede in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione, gravi o ripetute violazioni all'ordinamento sportivo da parte dei Consigli dei Comitati Regionali, nonché per constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi alla nomina di un Commissario Straordinario;
- u. nomina, su proposta dell'organismo direttivo del Collegio degli Ufficiali di Gara, gli Ufficiali di Gara e può revocarli con atto motivato;
- v. approva il Piano Nazionale di Formazione e nomina i tecnici in esso previsti per l'iscrizione nel rispettivo albo federale;
- w. nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
- x. esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei membri componenti l'Organismo Direttivo del Collegio degli Ufficiali di gara eletti dalla loro assemblea;
- y. concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
- z. indirizza l'elaborazione e approva il Calendario delle Gare Nazionali, Interregionali e Regionali che definiscono l'attività agonistica federale. Indirizza ed approva il Calendario delle Manifestazioni amatoriali e promozionali che rientrano nell'attività sportiva federale.
- aa. indice i Campionati d'Italia;
~~disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso la nomina di responsabili tecnici federali.~~
~~approva i criteri per la selezione e la partecipazione delle rappresentative nazionali alle Gare Internazionali ed ai Campionati continentali e mondiali. Propone al C.O.N.I. gli atleti di interesse olimpico.~~
- bb. delibera l'eventuale attribuzione ai Comitati Regionali di autonomia organizzativa e contabile. In quest'ultimo caso, provvede alla nomina di un Revisore dei Conti Regionale ed alla approvazione del Bilancio Consuntivo del Comitato stesso.
- cc. provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.
- dd. in ordine alla disciplina dell'organo di controllo periferico si rinvia alle disposizioni relative al Collegio dei Revisori dei Conti in quanto applicabili.

Art. 36 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) La cessazione dalla carica del Presidente, per dimissioni o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.
- 2) In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vice Presidente Vicario, fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento per il rinnovo delle cariche e che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 3) In caso di impedimento definitivo del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e tenuta, negli stessi termini, dal Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea.
- 4) In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale di sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria, da convocarsi nei termini di cui al comma 2.
- 5) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali elettivi sono irrevocabili.

Art. 37 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1) In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti per le rispettive categorie purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
- 2) Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile e sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro i termini di cui all'art. 20 comma 2.
- 3) Nel caso in cui non sia compromessa la funzionalità dell'organo, l'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, di cui al comma precedente, potrà essere convocata in occasione della prima Assemblea utile dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

Art. 38 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente **eletto dall'Assemblea, e da due componenti effettivi e due supplenti nominati dal CONI comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.** ~~da 4 componenti effettivi e da 3 supplenti e dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale;~~
~~Il Presidente ed i componenti (due membri effettivi e due membri supplenti) sono eletti con votazioni separate dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;~~
~~Gli altri due membri effettivi e l'altro supplente, di cui al comma 1, sono nominati dal C.O.N.I.~~
- 2) il Collegio dei Revisori è convocato e presieduto dal suo Presidente;
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4) La funzionalità nonché la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Codice Civile.
- 5) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati.

Art. 39 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a. controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;
 - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.C.K.;
 - c. verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d. redigere una relazione al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso.
- 2) Il Collegio redige un processo verbale per ogni sua riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
- 3) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, su delega del loro Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Centrali e Territoriali della F.I.C.K., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Consiglio Federale.
- 4) Il Presidente e i membri effettivi del Collegio, devono essere formalmente invitati dal Presidente Federale a partecipare a tutte le riunioni degli organi deliberanti della F.I.C.K.

Art. 40 – SOSTITUZIONI NELL'AMBITO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le ipotesi di sostituzione e di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate nel Codice Civile.

Sezione I – Organi Territoriali

Art. 41 – ISTITUZIONE DEI COMITATI REGIONALI

- 1) Il Consiglio Federale, in ogni Regione nella quale abbiano sede almeno 5 affiliati aventi diritto al voto, istituisce un Comitato Regionale, retto da un Consiglio Regionale.
- 2) Il Consiglio Regionale sarà composto da un Presidente e da 6 Consiglieri, di cui uno in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei Tecnici, eletti dall'Assemblea Regionale con le modalità, stabilite nei successivi articoli e scelti tra i candidati tesserati con Affiliati appartenenti alla medesima Regione.
- 3) Il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente, elegge tra i Consiglieri un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Il Consiglio dura in carica quattro anni e decade in ogni caso alla scadenza del quadriennio olimpico.
- 5) Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta sono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi Territoriali di livello regionale.
- 6) Nella delibera d'istituzione del Comitato, il Presidente Federale fissa la data **di convocazione** della prima Assemblea Regionale, per le cui modalità si fa rinvio alle norme stabilite dal Consiglio Federale.

Art.42 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

- 1) L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria Elettiva, Ordinaria non Elettiva e Straordinaria
- 2) L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva, Ordinaria non elettiva e Straordinaria è composta:
 - a) dai Presidenti degli Affiliati - con sede nel territorio della Regione - aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità da un delegato che può essere o un membro del Consiglio direttivo dell'affiliato stesso, purché regolarmente tesserato alla F.I.C.K., o il Presidente o dirigente in carica di un altro affiliato avente diritto a voto della medesima regione ai sensi dell'art. 26 comma 2).
 - b) dai Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, tesserati presso Affiliati aventi diritto a voto, con sede nel territorio della regione o dai loro rispettivi Supplenti;
- 3) L'Assemblea è indetta - previa nomina della Commissione Verifica Poteri- dal Consiglio Regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico, almeno 45 giorni prima della data stabilita, con allegato l'elenco con i voti attribuiti agli affiliati, agli atleti ed ai tecnici aventi diritto a voto. Sarà inviata successivamente, almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea la comunicazione relativa al luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno ed eventuali altre disposizioni ed informazioni. Entrambe tali comunicazioni saranno inviate a mezzo raccomandata semplice o analogo, legalmente riconosciuto.
- 4) L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva si svolge entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
- 5) L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva si riunisce entro il 28 febbraio del terzo anno del quadriennio olimpico.
- 6) Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio di voto, nonché per le modalità di deliberazione della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.
- 7) In ogni caso il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive regionali non possono rappresentare Affiliati aventi diritto a voto all'Assemblea Regionale, né direttamente né per delega.

Art. 43 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

- 1) L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui 1 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici tesserati presso gli affiliati della Regione, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva;
 - b) provvede all'approvazione dei bilanci di indirizzo del Comitato Regionale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato di riferimento;
 - c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea Regionale Ordinaria non elettiva:
- a) discute ed approva la relazione tecnico morale del Consiglio Regionale sul biennio precedente;
 - b) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività canoistica e sull'attività promozionale e giovanile del biennio successivo;
 - c) delibera, nei limiti delle norme federali, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3) L'Assemblea Regionale Straordinaria:
- a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i membri del Consiglio Regionale decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti -secondo quanto previsto dal presente Statuto- i membri del Consiglio Regionale;
 - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - c) l'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Regionale Ordinaria;
 - d) nell'ipotesi di riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, è convocata nel caso di mancata approvazione dei Bilanci regionali da parte del Consiglio Federale o in caso di parere negativo del Revisore dei Conti Regionale. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.

Art. 44 – IL PRESIDENTE REGIONALE

- 1) Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della F.I.C.K., in quanto applicabili.
- 2) Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi; partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale del C.O.N.I. e del C.I.P.
- 3) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Comitato Regionale almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca l'Assemblea Regionale.
- 4) Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.C.K.
- 5) Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi alla F.I.C.K. o all'Organo Territoriale di propria rappresentanza, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Regionale, nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.

Art. 45 – IL CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE

- 1) I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio eletto dall'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 43 del presente Statuto.
- 2) Il Consiglio del Comitato Regionale:
 - a) promuove, disciplina l'attività canoistica nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - b) trasmette al Consiglio Federale per il prescritto controllo di legittimità le delibere dell'Assemblea Regionale relative alle elezioni del Consiglio stesso;

- c) amministra i fondi assegnati dalla Federazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Federale e, nell'ipotesi di riconosciuta autonomia amministrativo - contabile delibera il Bilancio di Previsione e predispone il Bilancio Consuntivo che, nel rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dovrà essere approvato dal Consiglio Federale;
- d) sottopone all'attenzione del Consiglio Federale il rendiconto della gestione del Comitato,
- e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme federali;
- f) cura e provvede alla formazione dei tecnici di base e degli istruttori;
- g) raccoglie le domande di nuovi affiliati, le istruisce, le inoltra con il proprio parere, espresso di concerto con l'eventuale Delegato Provinciale, al Consiglio Federale;
- h) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- i) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
- j) collabora all'organizzazione delle gare, approva e sorveglia quelle richieste da società, associazioni o organismi sportivi della Regione, secondo le eventuali disposizioni impartite dal Consiglio Federale
- k) ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottoposti sussistevano gli elementi dell'estrema urgenza, tali da legittimare l'intervento.
- l) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali.
- m) organizza manifestazioni ed eventi, finalizzati agli scopi statutari e collabora con il C.O.N.I. Regionale, gli enti locali, istituzioni politiche e scolastiche.

Art. 46 - REVISORE DEI CONTI REGIONALE

- 1) Il Consiglio Federale solo nell'ipotesi di riconosciuta autonomia-contabile ai Comitati Regionali, nomina un Revisore dei Conti Regionale.
- 2) Il revisore dura in carica quattro anni, in coincidenza del ciclo olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
- 3) La funzionalità nonché la decadenza sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.
- 4) La persona nominata deve essere iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori dei Conti e può essere scelta anche tra soggetti non tesserati.
- 5) Il Revisore dei Conti Regionale ha i seguenti compiti:
 - controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità del Comitato Regionale;
 - verificare -almeno ogni tre mesi- l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - redigere una relazione al bilancio preventivo e bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso.
- 6) Il Revisore dei Conti Regionale redige un processo verbale per ogni sua riunione che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 47 – IL DELEGATO REGIONALE

- 1) Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 5 affiliati con diritto a voto, il Consiglio Federale provvede a nominare un Delegato Regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Comitato Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 2) Il Delegato Regionale rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi e sottoscrive gli atti ufficiali; partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale del C.O.N.I. e del C.I.P.
- 3) Propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali.
- 4) Promuove e disciplina lo sport della canoa nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Federale;
- 5) Ogni anno il Delegato deve inviare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale stesso di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 6) L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

- 7) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Art. 48 – IL DELEGATO PROVINCIALE

- 1) Il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, per assicurare la promozione e svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Provinciale.
- 2) Rappresenta la F.I.C.K. nel territorio di competenza ai soli fini sportivi; partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale del C.O.N.I. e del C.I.P.
- 3) I compiti del Delegato Provinciale sono quelli di contribuire, di concerto con il competente Comitato Regionale, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni, partecipando alla formulazione del parere così come previsto all'art. 46 comma g).
- 4) L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.
- 5) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 49 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

- 1) La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del C.O.N.I. e delle Leggi dello Stato.
- 2) **Costituisce il principio fondamentale, della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo e eso-federale.**
- 3) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazioni e alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia e di disciplina aventi competenze - sia in primo che in secondo grado - su tutto il territorio nazionale.
- 4) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme federali o di altra disposizione a loro applicabile.
- 5) E' sancito il principio d'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione del giudizio e i casi di astensione.
- 6) Gli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia; tutti i loro componenti restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali. Essi non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.C.K.
- 7) La riabilitazione deve essere disciplinata nel Regolamento di Giustizia Federale. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa dalla Commissione d'Appello quando siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante e di buona condotta
- 8) E' sancita la procedibilità d'ufficio nei confronti di coloro che determinano l'apertura di procedure da parte degli Organi di Giustizia federali sulla base di notizie o informazioni rilevatesi successivamente false o tendenziose.
- 9) Le controversie sono discusse in pubblica udienza, Le decisioni devono sempre essere motivate anche se succintamente. La giustizia sportiva deve essere rapida ed efficace. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi. E' consentita, su richiesta della procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione

- 10) I componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali. Il loro mandato ha la durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione di Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. **Il mandato non può essere revocato s non per giusta causa.**
- 11) Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili alla Procura Federale. Per quanto riguarda tutti i procedimenti in materia di doping si fa riferimento alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
- 12) Tutti i componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazioni di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione.
- 13) Tutti i componenti gli Organi di Giustizia Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
- 14) La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva, dovrà trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva per l'inserimento nel "Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo".
- 15) I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione della Norme Sportive Antidoping.

Art. 50 - IL PROCURATORE FEDERALE

- 1) Il Procuratore Federale ed il suo sostituto sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
- 2) A tale ufficio sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia federali, con esclusione del Giudice Unico Sportivo.
- 3) In particolare, il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:
 - a) formula il capo d'imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure
 - b) provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
- 4) Il Procuratore Federale, inoltre, può ricorrere alla Commissione Giustizia e Disciplina, avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico, e alla Commissione d'Appello, avverso le decisioni della Commissione Giustizia e Disciplina

Art. 51 – IL GIUDICE UNICO SPORTIVO

- 1) L'Ufficio del Giudice Unico Sportivo si compone di un Giudice Effettivo e di uno o più supplenti, secondo le disposizioni contemplate nel Regolamento di Giustizia Sportiva.
- 2) Essi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
- 3) Il Giudice Unico Sportivo decide in prima istanza sulle infrazioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, trasmessi allo stesso dalla Segreteria Federale su denuncia degli interessati.

Art. 52 - LA COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

- 1) La Commissione di Giustizia e Disciplina si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio olimpico, secondo le procedure previste dal vigente Statuto.
- 2) Devono essere eletti, altresì, anche due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi.
- 3) La Commissione è valida con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
- 4) La Commissione giudica collegialmente in primo grado sulla violazione di: norme statutarie, norme regolamentari, disposizioni degli organi federali, mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e

disciplina in relazione all'attività sportiva, mentre, in secondo grado sugli appelli avverso le decisioni del Giudice Unico Sportivo.

- 5) Il funzionamento dell'ufficio e le procedure relative a quanto di competenza sono stabilite nel Regolamento di Giustizia Sportiva

Art. 53 – LA COMMISSIONE D'APPELLO

- 1) La Commissione d'Appello si compone di un Presidente e di due membri, eletti tutti dall'Assemblea Nazionale per un quadriennio Olimpico, secondo le procedure dal vigente Statuto.
- 2) Devono essere eletti, altresì, due Giudici supplenti, per durata pari a quella degli effettivi
- 3) La Commissione è valida con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
- 4) La Commissione d'Appello giudica collegialmente in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni della Commissione di Giustizia e Disciplina, del Giudice Unico Sportivo e nei casi di richiesta di revisione delle decisioni definitive degli organi di giustizia.
- 5) La Commissione d'Appello Federale è competente in primo grado in materia di Doping, secondo quanto stabilito dalle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.
- 6) La Commissione d'Appello Federale giudica nei casi di ricorso, contemplato dal precedente art. 21 comma 5)
- 7) Il funzionamento dell'ufficio e le procedure relative a quanto di competenza sono stabilite nel Regolamento di Giustizia Sportiva

Art. 54 – sistema di giustizia e arbitrato per lo sport

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2) È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- 3) Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
- 4) Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
- 5) Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
- 6) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 55 - Arbitrato federale

- 1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del

Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.**
- 4) Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.**

~~Art. 54 – TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT~~

- ~~1) Le controversie che contrappongono la F.I.C.K. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa/ammenda e di quelle in materia di doping.~~
- 2) Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale ad un tentativo obbligatorio di conciliazione.
- 3) Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive, emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Sezione II – ALTRI ORGANISMI

Art. 56 – IL COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA

- 1) Il Collegio degli Ufficiali di Gara è l'organismo tecnico-arbitrale della F.I.C.K. che inquadra gli Ufficiali di Gara e ne disciplina l'attività attraverso il Regolamento Arbitrale.
- 2) Il Collegio degli Ufficiali di Gara realizza le proprie finalità attraverso i suoi organi che sono : a) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara; b) la Direzione Arbitrale Canoa (D.A.C.); c) il Presidente del Collegio; d) i Fiduciari Arbitrali Regionali (F.A.R.)
- 3) L'Assemblea degli Ufficiali di Gara è composta da tutti gli Ufficiali di Gara regolarmente tesserati alla F.I.C.K. Essa può essere ordinaria e straordinaria, elettiva e non elettiva. I compiti e le modalità di convocazione e costituzione dell'Assemblea degli Ufficiali di Gara e della Direzione Arbitrale Canoa sono disciplinati dal Regolamento Organico e dal Regolamento Arbitrale.
- 4) La Direzione Arbitrale Canoa, organo primario del Collegio, dura in carica quattro anni e decade allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 57 - IL COMITATO SPORT PER TUTTI

- 1) Il Comitato Sport per Tutti persegue l'obiettivo della massima diffusione della pratica della canoa a livello amatoriale e promozionale, nelle specialità previste dall'I.C.F. e riconosciute dalla F.I.C.K. e dal C.I.P.
- 2) Il Comitato Sport per Tutti è composto da un Presidente e un Segretario, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, nonché dai Rappresentanti delle Associazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva, che svolgono attività canoistica, riconosciuti dalla F.I.C.K. tramite apposite convenzioni. Le modalità di funzionamento da apposito titolo del Regolamento Organico.
- 3) I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e decadono allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 58 - CONSULTA NAZIONALE

- 1) La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti Regionali, o in caso di loro impedimento dai rispettivi Vice Presidenti o da altro Consigliere Regionale delegato, dai Delegati Regionali, dai Delegati delle Province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta. Partecipano ai lavori i Consiglieri Federali, Il Presidente del C.S.p.T. ed altri che il Presidente Federale possa ritenere utili allo svolgimento dei lavori.
- 2) La Consulta Nazionale è convocata almeno 1 volta all'anno dal Presidente Federale che la presiede.
- 3) La Consulta Nazionale ha funzioni consultive non vincolanti ed esprime pareri su qualsiasi argomento interessante l'attività federale posto all'ordine del giorno.
- 4) La riunione è valida, qualunque sia il numero dei partecipanti. Funge da segretario verbalizzante il Segretario Generale della F.I.C.K., o un suo sostituto.

Art. 59 - LA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

- 1) La Commissione Federale Atleti è istituita nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. ed ha la durata di un quadriennio olimpico.
- 2) La Commissione Federale Atleti è composta dai consiglieri atleti, membri del Consiglio Federale della F.I.C.K., dagli atleti appartenenti alla stessa ed eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI, nonché dai Consiglieri regionali, eletti in rappresentanza degli Atleti. Partecipano ai lavori quanti altri il Presidente della Commissione ritenesse utile allo svolgimento dei lavori.
- 3) La Commissione Federale Atleti è presieduta dal Consigliere Federale, eletto in rappresentanza degli Atleti con maggiore suffragio dei voti, o in caso di parità dal più anziano di età.
- 4) La Commissione Federale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio Federale, al fine di adottare strategie e programmi, anche in attuazione delle direttive del C.I.O., riferite agli atleti.
- 5) Le funzioni e le modalità di convocazione sono regolate da norme previste da apposito titolo del Regolamento Organico.

Art. 60 - LA CONSULTA TECNICA

- 1) La Consulta Tecnica è organismo nazionale consultativo ed ha il compito di contribuire alle finalità, di cui all'art. 2 del presente Statuto, formulando proposte, suggerimenti e pareri, non vincolanti, al Consiglio Federale, utili per l'attuazione dei programmi di attività e programmazione delle gare.
- 2) La Consulta Tecnica è presieduta dal Consigliere Federale eletto in rappresentanza dei Tecnici ed è composta da:
 - a) i Responsabili Tecnici federali di ogni disciplina e settore, contemplati all'art. 2 lett. c) del presente Statuto;
 - b) dai Tecnici della F.I.C.K. eventualmente eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI, dai Consiglieri Regionali eletti in rappresentanza dei Tecnici. In caso di loro impedimento o assenza del ruolo, da altro tecnico della regione, delegato rispettivamente dal Consiglio o Delegato Regionale;
 - c) Possono essere convocati a partecipare ai lavori altri componenti che il Presidente della Consulta ritenesse utile allo svolgimento dei lavori.
- 3) Le funzioni e le modalità di convocazione sono regolate da norme previste da apposito titolo del Regolamento Organico.

Art. 61 - LA SEGRETERIA FEDERALE

- 1) L'organigramma della Segreteria Federale, organizzato in settori ed uffici è approvato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 2) Il Personale, addetto al funzionamento della struttura federale, dipende gerarchicamente dal Segretario Generale, che ne dispone l'impiego. Deve essere improntato alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.
- 3) La Segreteria Federale svolge le funzioni di supporto organizzativo per l'attuazione, la predisposizione e la divulgazione dei programmi stabiliti dagli organi federali.

Art. 62 - IL SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal **Presidente Federale** ~~Consiglio Federale~~, **previa consultazione con il CONI e sentito il consiglio Federale.** ~~su proposta del Presidente;~~ **Il Segretario Generale** non può essere membro del Consiglio Direttivo di un Affiliato e non può ricoprire nessun'altra carica federale.
- 2) **Il Segretario generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione.**
- 3) Il Segretario Generale ha il compito di dirigere gli uffici che compongono la Segreteria Federale e di coordinare il personale dipendente.
- 4) Il Segretario Generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e della Consulta Territoriale, redigendone i verbali. Egli ha, altresì, la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Territoriali, delle Commissioni e dei Comitati, oppure facendosi sostituire da altro componente della Segreteria Federale delegato.
- 5) Il Segretario Generale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni degli organi e organismi centrali della Federazione; egli è responsabile dell'amministrazione e della tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni della F.I.C.K.
- 6) Tutte le altre funzioni e responsabilità del Segretario Generale sono stabilite dal Regolamento Organico.

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

Art. 63 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

- 1) Oltre ai requisiti soggettivi richiesti per talune cariche da altre norme del presente Statuto, per l'eleggibilità e la nomina a tutte le cariche federali è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi.:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali), delle D.S.A. (Discipline Sportive Associate), degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - d) essere regolarmente tesserati alla F.I.C.K. e maggiorenni, per la carica di Revisore dei Conti e di componente degli Organi di Giustizia non è richiesto specifico tesseramento.
 - e) solo per la candidatura a rappresentante degli atleti o dei tecnici negli organi federali essere regolarmente tesserati e in attività o essere stati tesserati alla F.I.C.K. per almeno 2 anni nell'ultimo decennio;
 - f) per la candidatura a rappresentante dei tecnici è inoltre necessario, per il Consiglio Federale essere in possesso della qualifica di allenatore, e per il Consiglio Regionale della qualifica di allenatore o istruttore.
- 2) Per l'elezione dei componenti degli Organi di Giustizia, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, i candidati devono essere in possesso di una laurea in materie giuridiche e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.C.K.
- 3) Sono ineleggibili coloro i quali:
 - a) **abbiano subito sanzioni a seguito di un accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA** ~~di sospensione~~

~~dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.~~

- b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- c) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.C.K.

Art. 64 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1) Chi intenda concorrere a rivestire cariche:
 - a) all'interno degli Organi Centrali e di Giustizia deve presentare la propria formale candidatura alla Segreteria Federale, trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;
 - b) all'interno degli Organi Periferici deve presentare la propria formale candidatura al Comitato Regionale di appartenenza, venti giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Elettiva;
- 2) Devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Le modalità delle presentazioni di cui sopra sono previste dal Regolamento Organico.
- 3) Almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea sarà pubblicato l'elenco delle candidature. Nel caso in cui, entro il termine perentorio di 2 giorni da tale data, a seguito di rilevazione d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi affiliato o tesserato, dovesse risultare che un candidato non possieda i requisiti prescritti, saranno esperite le indagini da parte della Procura Federale, la quale, entro 2 giorni, notificherà all'interessato il provvedimento adottato. All'interessato è comunque fatta salva la facoltà di ricorrere contro tale decisione, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione stessa, presentando ricorso scritto e motivato, per il tramite della segreteria federale, al Giudice Unico Sportivo, il quale, valutato il ricorso e le indagini del Procuratore Federale, emetterà, entro 1 giorno, sentenza definitiva e inappellabile. Le modalità di inoltro dei ricorsi e delle notifiche dei provvedimenti sono disciplinati nel Regolamento Organico.

Art. 65 – INCOMPATIBILITÀ

- 1) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.
- 2) La carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica federale e sociale.
- 3) L'attività di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
- 4) La carica di Presidente Federale e Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 5) In tali casi l'interessato dovrà optare entro 15 giorni, pena la decadenza dall'ultima carica acquisita, per l'una o per l'altra carica federale elettiva o di nomina – Centrale o Territoriale – della stessa Federazione.
- 6) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri;

Art. 66 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche federali hanno durata di quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico. Le cariche elettive assunte nelle Assemblee infra-quadriennali cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 67 – PATRIMONIO

- 1) Il patrimonio della F.I.C.K. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto:
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 68- ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2) La gestione della F.I.C.K. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

Art. 69 – GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Il bilancio della F.I.C.K. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.
- 2) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Questo è trasmesso al C.O.N.I. nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I. stesso
- 3) Nei termini impartiti dal C.O.N.I. dovrà essere trasmesso allo stesso, il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Federale e corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive impartite dal C.O.N.I. Tale bilancio di esercizio corredato delle relative relazioni, dopo l'approvazione da parte del CONI sarà pubblicizzato agli affiliati per il tramite del sito federale.
- 4) **Ove la FICK costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.**

TITOLO VI - NORME GENERALI**~~Art. 69 – VINCOLO DI GIUSTIZIA~~**

- ~~1) I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.C.K. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.~~
- ~~2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del D.L. 220/03 convertito in Legge 17/10/03 n. 280. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art.806 e ss. Del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.~~
- ~~3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.~~

~~Art. 70 – IL COLLEGIO ARBITRALE~~

- ~~1) Il Collegio arbitrale è costituito da un presidente e da due membri, nominati uno per ciascuna parte, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Sportiva, che designano il Presidente.~~
- ~~2) In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d'Appello, che provvederà anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.~~

- ~~3) Gli arbitri perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente quali amichevoli compositori.~~
- ~~4) Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio salvo proroghe e per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria generale che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.~~

Art.70 - ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Statuto divengono esecutive a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.